

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2056

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentato il 19 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 del presente decreto-legge si muove secondo una prospettiva diversa rispetto a quella dei decreti-legge precedenti al decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413. In particolare, esso:

a) non fa riferimento, per i motivi indicati nei punti 1 e 2, ai bilanci consolidati ed ai principi di valutazione d'azienda;

b) non fa riferimento altresì, per i motivi indicati nel punto 3, all'«avviamento»;

c) riconosce, sempre per i motivi di cui al punto 3, agli organi sociali la facoltà di iscrivere parzialmente il maggior valore del patrimonio netto quale risultante nella stima, dandone adeguata motivazione nelle rispettive relazioni. In altri termini, il valore accertato sulla base

delle stime effettuate da apposite società specializzate costituisce il limite massimo di riferimento ai fini di eventuali ricapitalizzazioni che gli organi societari competenti decidano eventualmente di effettuare.

La disposizione intende cioè introdurre opportuni elementi di flessibilità nell'imputazione del saldo attivo risultante dalla determinazione definitiva del capitale delle società per azioni derivante dalle trasformazioni (differenza tra patrimonio netto stimato e patrimonio netto contabile; quest'ultimo pari al capitale iniziale). L'eventuale obbligo di portare necessariamente tale saldo attivo a capitale, senza alcuna possibilità di imputazione, anche parziale, ad apposita riserva, comporterebbe la determinazione di capitali sociali di importo eccessivamente elevato, con conseguenti problemi di redditività prospettica (considerato che il flusso dividendi dovrebbe essere commisurato su una base estremamente ampia).

Con l'esplicito richiamo, poi, all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si è inteso precisare che le operazioni di stima non potranno in nessun caso determinare valori superiori a quelli effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Si chiarisce, inoltre, che la relazione di stima dovrà indicare i criteri seguiti per le valutazioni.

Si dispone, ancora, che i corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate, nella misura determinata con decreto del Ministro del tesoro.

Allo scopo, infine, di assicurare la trasparenza dei criteri seguiti dagli organi statutari in sede di accertamento provvisorio del patrimonio netto, si è fatto riferimento alla disposizione del comma 3 del citato articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

* * *

L'articolo 2 del decreto-legge recepisce, invece, integralmente il testo approvato

dalle Commissioni riunite V e VI del Senato della Repubblica.

Esso prevede, anzitutto, al comma 1 che alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivate dalle trasformazioni degli enti, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della medesima specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

Il comma 2 intende mantenere alle società suddette l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, già concessa agli enti pubblici economici dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.

In quanto enti pubblici non soggetti alle norme civilistiche, le società per azioni in questione hanno proceduto, prima della trasformazione, all'emissione di obbligazioni in misura superiore al capitale sociale. Il comma 3 correla dunque, sotto il profilo quantitativo, il limite di cui all'articolo 2410 del codice civile, ora riferibile alle società suddette, non solo al capitale sociale (secondo la normale previsione) ma all'importo costituito dal capitale stesso più la speciale riserva costituita in sede di determinazione del capitale definitivo ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto-legge. Considerato che tale riserva potrebbe essere indifferente portata a capitale, la norma si inserisce nel solco del citato articolo 2410 del codice civile.

In linea, poi, con l'integrale attribuzione al Ministero del tesoro delle azioni delle società per azioni derivate dalle trasformazioni di enti pubblici, il comma 4, recependo anche in tal caso le indicazioni della sede parlamentare citata, si richiama al disposto dell'articolo 2362 del codice civile circa la responsabilità dello Stato, quale unico azionista, in ordine alle obbligazioni sorte prima delle trasformazioni.

Infine, il comma 5 intende far salvi, nei confronti dei dipendenti di tali società, i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

L'articolo 3 prevede la trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le scelte operate dal Governo in materia di privatizzazioni con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono state estese alla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la quale con vari decreti-legge, da ultimo il decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, non convertiti per decorso dei termini, sono state dettate disposizioni finalizzate a consentire lo svolgimento in regime privatistico delle attività produttive e commerciali affidate alla stessa Amministrazione.

La norma che ora viene riproposta tiene conto di quanto è emerso nel corso del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 413 del 1992 suindicato. Il testo, peraltro, sottolinea le peculiarità correlate alla natura di azienda autonoma che hanno suggerito di considerare il quadro della trasformazione secondo una appropriata ripartizione delle funzioni, attribuendo alla società per azioni, derivata dalla trasformazione, i compiti propri di una struttura civilistica e conservando allo Stato le funzioni che, costituendo esercizio di potestà inalienabili o vere e proprie attività amministrative, saranno espletate da una apposita struttura, istituita presso il Ministero delle finanze nell'ambito delle preesistenti dotazioni organiche, cui sarà affidata anche la vigilanza sulle attività della società.

In relazione all'esigenza di salvaguardare il principio di concorrenzialità nell'area comunitaria, le restanti attività sono state riservate allo Stato; per alcune di esse — in conformità alle indicazioni espresse dal Parlamento in occasione dell'esame del decreto-legge n. 365 del 1992 — la norma prevede l'attribuzione in concessione con decreto del Ministro delle finanze (la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché la importazione e distribuzione e vendita dei

tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea; la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze); per altre attività è previsto invece che lo Stato possa eventualmente assentirle in concessione, anche allo scopo di garantire, oltretutto una migliore efficienza, flussi di entrata al bilancio.

Fatte salve le particolarità discendenti dalla specialità della trasformazione, con l'articolo in esame si recepisce il quadro delle procedure stabilite per la generalità delle trasformazioni, anche sotto il profilo tributario.

Per quanto concerne il funzionamento della società, in via transitoria ed in attesa della costituzione degli organi societari, continuerà ad operare il comitato costituito con il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, per evidenti esigenze di continuità.

Inoltre, con decreti interministeriali saranno individuati gli immobili non aventi carattere strumentale rispetto alle finalità della società e che, quindi, potranno essere acquisiti al patrimonio dello Stato, nonché indicate le procedure per il bilancio della stessa società e per i relativi rapporti di tesoreria, con specifico riguardo ai versamenti di carattere fiscale.

Gli articoli 4 e 5 contengono talune disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che riproducono quelle introdotte dal Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 413 del 1992. A tal proposito, occorre far presente che per quanto attiene il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato era stato presentato in Parlamento apposito disegno di legge (Atto Senato n. 602), il cui esame non è ancora iniziato, che prevedeva per il personale la facoltà di optare per il passaggio alle dipendenze della costituenda società derivante dalla trasformazione in

società per azioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Al riguardo, l'articolo 4 in rassegna dispone invece, in conformità all'orientamento emerso in Senato nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 413 del 1992, che per effetto della suindicata trasformazione il personale dipendente dall'Amministrazione dei monopoli viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Tale personale che, dopo l'approvazione del piano industriale, dovesse risultare non impiegato a causa delle esigenze funzionali della nuova società, è iscritto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere assegnato ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe.

A detto personale viene riconosciuta la facoltà di usufruire del beneficio del prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141.

La norma in esame, inoltre, contiene disposizioni intese alla conservazione delle posizioni giuridiche acquisite dal personale e alla costituzione del rapporto assicurativo presso l'INPS in conseguenza del mutamento della natura giuridica del datore di lavoro.

L'articolo 5, infine, prevede, sempre in conformità all'orientamento emerso in Senato nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 413 del 1992, nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda tabacchi italiani SpA, nonché del personale dipendente dalle stesse imprese, che: la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a tre anni; non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; l'indennità di mobilità è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese del gruppo ATI, per un massimo di trentasei mesi; nei confronti dei dipendenti collocati in mobilità (nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge è stata inserita (comma 2) la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da disposizioni sulla trasformazione in SpA dei monopoli di Stato, inserite in decreti-legge non convertiti dal Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

EFFETTI FINANZIARI

Articolo 3, comma 4: l'onere relativo alla disposizione che prevede la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato è determinato in lire 338 milioni per l'anno 1992 e in lire 450 milioni per l'anno 1993. Ad esso si fa fronte attraverso riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i corrispondenti esercizi finanziari.

Articolo 4, comma 1. — (*Prepensionamenti*). — L'onere derivante dal prepensionamento è valutato sulla base dei seguenti parametri:

Costo riferito a 1.000 unità:

| | |
|---|-----------------|
| beneficio medio individuale di anticipazione | anni 5 |
| importo annuo medio pensione (con 40 anni di contribuzione) | lire 28 milioni |
| retribuzione media annua | lire 30 milioni |
| ritenuta tesoro | 7,54 per cento |
| ritenuta buonuscita | 7,60 per cento |

Calcolo:

- a) Onere anticipo pensionamento:
lire 28 milioni \times 5 \times 1.000 lire = 140 miliardi;
- b) onere per mancata contribuzione pensionistica:
lire 30 milioni \times 7,54 per cento \times 1.000 = lire 11,3 miliardi;
- c) onere per mancata contribuzione buonuscita:
lire 30 milioni \times 7,60 per cento \times 5 \times 1.000 = lire 11,4 miliardi.

Totale onere (a + b + c) = lire 163 miliardi (in cifra tonda).
Il relativo onere viene posto a carico della società per azioni.

È appena da accennare che la complessiva disciplina prevista dal comma in esame in ordine alla utilizzazione del personale in esubero

rispetto alle esigenze della costituenda SpA, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto detto personale va ricompreso nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, ovvero potrà occupare i posti disponibili nell'ambito della pubblica amministrazione.

Articolo 4, commi 2 e 4. — (*Ricongiunzione periodi assicurativi*). — La norma consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici per coloro che, transitati nella istituenda società per azioni, pur in presenza del previsto obbligo dell'iscrizione previdenziale all'INPS, esercitano la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato. Ciò implica, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, che l'INPS è tenuto al momento dell'andata in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa.

In tale stato di cose non si determina né per lo Stato né per l'INPS un costo aggiuntivo.

Articolo 4, comma 3. — (*Versamento riserve matematiche*). — La norma dispone il trasferimento all'INPS, con onere a carico del bilancio dello Stato, delle riserve matematiche relative ai periodi assicurativi pregressi, individualmente maturati dai soggetti che optano per il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

| | |
|---|-----------------|
| età media dipendente | 44 anni |
| quota donne sul totale dei dipendenti | 24 per cento |
| retribuzione media annua | lire 30 milioni |
| anzianità contributiva media individuale | 19 anni |

Costo con riferimento a 1.000 unità:

| | |
|---|-------------------|
| Onere complessivo | lire 150 miliardi |
| Rata annua ammortamento quindicennale | lire 20 miliardi. |

Al predetto onere si potrà provvedere utilizzando quota parte dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

Articolo 4, comma 6. — (*Situazione transitoria del personale*). — Nelle more della definizione della facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'onere per il personale dei Monopoli di Stato resterà a carico della società per azioni.

Articolo 5: riguardo al sostenimento degli oneri finanziari per la concessione dei benefici previsti in detto articolo essi fanno carico alla società per azioni derivata dalla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, e 20 ottobre 1992, n. 413.

Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1992.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle

società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19 ».

ARTICOLO 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 ».

ARTICOLO 3.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio delle lotterie e del lotto. Il Ministro delle finanze può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri relativi al lotto, compreso quello automatizzato, a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa. Le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione esclusiva e per un periodo di 30 anni rinnovabile, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze.

2. Il Ministro delle finanze, in conformità alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a sette. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono

nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 4.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale che, dopo l'approvazione del piano industriale, dovesse risultare non utilizzato rispetto alle esigenze funzionali della nuova società è iscritto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere assegnato ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe. Il passaggio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro delle finanze e dal Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o che abbia almeno 58 anni di età e almeno 15 anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della società. Il personale trasferito alla società per azioni che, a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali che dovessero verificarsi negli otto anni successivi alla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, dovesse risultare in esubero presso la stessa società ha diritto ad essere riammesso, su domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12

agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione.

ARTICOLO 5.

1. Nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda tabacchi italiani spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese, si applicano le seguenti disposizioni con onere a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione di cui all'articolo 3:

a) la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore a tre anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di trentasei mesi;

d) le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

GORIA, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.